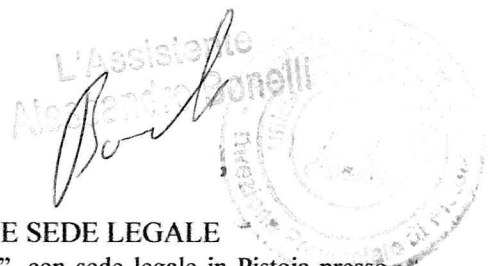


STATUTO
"LA PORTA DEI SOGNI APS/ASD"



Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1-1 È costituita l'Associazione denominata "LA PORTA DEI SOGNI APS / ASD", con sede legale in Pistoia presso l'indirizzo eletto dal Presidente in carica. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nel suddetto Comune. L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

1-2 L'associazione è costituita ai sensi del d.lgs. 117/2017 codice del terzo settore.

L'acronimo "APS" acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). L'acronimo ASD acquista efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

1-3 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 L'Associazione, è un centro di vita associativa autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, che non persegue fini di lucro, si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche.

2-2 L'Associazione intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ma anche come associazione riconosciuta ai fini sportivi (ASD) dal CONI o dal nuovo registro Sport e Salute.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'associazione intende promuovere socialità e partecipazione, favorire la crescita culturale e civile dei propri soci, realizzando attività sportive ludiche, ricreative, formative, culturali e di ricerca storica nonché lo svolgersi della vita associativa in un ambiente sereno e inclusivo.

2-4 In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende:

- 1 Organizzare soggiorni turistici in Italia ed all'estero, svolti, in diretta attuazione degli scopi istituzionali
- 2 Promuovere l'escursionismo per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni, viaggi; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari;
- 3 La promozione, la protezione e lo sviluppo delle tradizioni rurali e montane per la salvaguardia ed il rispetto delle culture locali e degli antichi mestieri;
- 4 Il corretto incontro della popolazione giovanile con l'ambiente naturale, sviluppandone le capacità di conoscenza, interpretazione e rispetto; in merito svolgere attività didattiche e di educazione ambientale per le scuole pubbliche, scuole paritarie e gruppi informali di homeschooler, di ogni ordine e grado, compresa l'organizzazione e la gestione di campus estivi e invernali e di orti scolastici;
- 5 La tutela e la conservazione dell'Ambiente al fine di consegnare l'integrità delle risorse naturali alle generazioni future, secondo i principi della sostenibilità; Diffondendo le buone pratiche di comunicazione

ambientale volte a creare un pubblico consapevole e critico in grado di compiere azioni volte unicamente alla conservazione dell'ambiente e al bene comune;

- 6 Svolgere e promuovere azioni di monitoraggio ambientale e faunistico autonomamente o in collaborazione o in convenzione con enti pubblici/organismi privati/associazioni;
- 7 Svolgere autonomamente o in collaborazione con specialisti, in convenzione con enti pubblici ed organismi privati la manutenzione dei sentieri, la progettazione di cartellonistica didattica e informativa nelle aree naturali e la produzione di carte escursionistiche e dei sentieri;
- 8 Svolgere autonomamente o in collaborazione o in convenzione con enti pubblici/organismi privati/associazioni la buona pratica cinofila di educazione atta alla salvaguardia del benessere psico-fisico del cane e del binomio cane-conduttore, bandendo ogni pratica coercitiva e non etologica nel rispetto di quanto sopra
- 9 Studio e divulgazione degli aspetti etologici e di salvaguardia del benessere della fauna selvatica e domestica, con particolare attenzione alla salvaguardia, allo studio e alla divulgazione del benessere negli animali d'affezione e di fattoria
- 10 Svolgere autonomamente e in collaborazione con specialisti, in convenzione con enti pubblici ed organismi privati nel settore il riconoscimento della flora dei vari territori, la divulgazione a scopo informativo della pratica olistica e dell'uso specifico di tali essenze;
- 11 Ricerca, promozione e valorizzazione dell'alimentazione sana, con la collaborazione di specialisti del settore in convenzione con enti pubblici ed organismi privati;
- 12 Promuovere e valorizzare movimenti collettivi energetici, in collaborazione con professionisti del settore;
- 13 Promuovere e valorizzare l'artigianato locale legato ad un determinato territorio, ma anche l'artigianato frutto del mero ingegno personale;
- 14 Promozione, valorizzazione e ricerca di metodi di coltivazione naturale, nel rispetto degli ecosistemi di un determinato territorio, con la cura particolare al minor impatto possibile dell'uomo su detti ecosistemi
- 15 Promuovere e sviluppare la fotografia naturalistica come mezzo di conoscenza della natura nel rispetto di essa; promuovere strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alla finalità dell'associazione;
- 16 La diffusione tra i giovani di programmi di educazione ambientale;
- 17 La diffusione e la pratica del camminare in diverse circostanze quali, praticando yoga, praticando meditazione per promuovere in benessere psico-fisico;
- 18 Il Trekking e l'escursionismo come tramite alla visita a laboratori artigiani e musei dei territori atti alla salvaguardia di tale patrimonio;
- 19 La preparazione fisica e tecnica dei trekker mediante attività guidate, corsi propedeutici e di orientamento;
- 20 Pubblicazione di riviste, o di altri strumenti informativi, che diffondano l'attività dell'Associazione, la cultura della natura e del trekking;
- 21 La promozione delle discipline sportive collegate, al trekking all'escursionismo, all'hiking e all'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle medesime attività sportive.
- 22 Potrà istituire una piccola biblioteca itinerante che possa essere fruibile nel prestito di testi in dotazione all'associazione
- 23 Potrà sponsorizzare e organizzare delle giornate di lettura per i bambini anche con kamishibai o lettura creativa
- 24 L'associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento delle proprie attività.

2-5 L'associazione, che chiederà il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale anche l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021 e della lettera t) dell'art. 5 comma 1 del Codice del terzo settore.

Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse in particolare alla disciplina dell'Hiking e alla attività sportiva Ginnastica per tutti e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI o dal nuovo registro Sport e Salute intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina attraverso:

- organizzazione di manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
- studio, promozione e sviluppo di nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

- indizione di corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.

In particolare, L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'escursionismo e/o Hiking e attività Sportiva Ginnastica per tutti, in tutte le sue manifestazioni, quale mezzo per costruire relazioni sociali, avvicinarsi, conoscere, rispettare, difendere la natura e l'ambiente anche nei suoi aspetti culturali.

L'Associazione si propone, quindi, di educare e muoversi nella natura e nell'ambiente, a valutare e valorizzare al meglio le proprie risorse fisiche e psicologiche, mantenendo uno stile di vita semplice in cui risultino immediati e spontanei i rapporti umani.

L'associazione promuoverà il progetto di Andar per redole, mediante l'organizzazione di escursioni in Italia e all'estero: L'organizzazione di incontri esplicativi e di escursioni e/o eventi di Ginnastica per tutti, adatti ai giovani ed agli alunni delle scuole pubbliche, scuole private, gruppi informali homeschooler, di ogni ordine e grado, legata a laboratori esperienziali specifici di un territorio.

L'organizzazione di attività, incontri, esempio escursioni e/o eventi rivolte a persone diversamente abili;

L'educazione a tali discipline attraverso seminari, conferenze e proiezioni;

2.6 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo e che saranno individuate in seguito a cura del Consiglio direttivo e tra le quali si possono già indicare nei limiti della normativa vigente:

- l'attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di gadgets sportivi e relativi in generale alle attività svolte.

2.7 L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art 7 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni e integrazioni.

2.8 L'associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengano ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi o lasciti.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3-2 Le entrate sono costituite, tra le altre, da:

- quote di iscrizione, e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- contributi e liberalità dei soci e dei enti privati o pubblici;
- sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

3-3 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale.

Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Il numero dei soci è illimitato e possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette

persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri senza limitazione alcuna.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo (previo pagamento della quota associativa). L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda, su apposita modulistica, al Consiglio Direttivo o ad un Consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne Statuto e regolamenti.

4-4 Le modalità di ammissione sono fissate dal Consiglio Direttivo in un regolamento approvato dall'Assemblea.

4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti i Soci hanno i medesimi diritti che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari stabilite dal Consiglio Direttivo. In particolare i Soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative ed il diritto di usufruire delle strutture dell'Associazione;
- b) il diritto di voto in assemblea
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio;
- e) diritto di godere ai servizi ed alle agevolazioni connessi alla tessera.

4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative. Sono altresì invitati dal Consiglio Direttivo al pagamento di eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso il versamento di quote straordinarie. La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

4-8 La quota o contributo associativo è personale e non è trasmissibile e/o rivalutabile né restituibile.

4-9 Le eventuali prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti affidato loro un incarico, professionale o altro, retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5-1 La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso (vedi punto 5-2) o morte del socio;
- b) Decadenza (vedi punto 5-3);
- c) esclusione del socio per decisione motivata del Consiglio Direttivo (vedi punto 5-4)

5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentunesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione scritta è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-2 I soci decadono autonomamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 30/01 di ogni anno, nel qual caso la volontà di recesso si considera tacitamente manifestata. I soci morosi possono essere riammessi pagando la quota sociale.

5-3 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Per le modalità si rimanda al regolamento.

5-4 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro soci.

5-5 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

5-6 Per le sanzioni disciplinari si fa riferimento al regolamento approvato dall'assemblea.

Art. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

6-2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, solo nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Art. 7 ASSEMBLEA

7-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

7-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

7-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure in subordine dal Consigliere più anziano.

7-4 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che ad esso compete o le viene sottoposta. Essa è in oltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci in regola con il versamento delle quote associative.

7-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avvio di convocazione. Ogni socio non può avere più di 2 (due) deleghe.

I minorenni votano attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

7-6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

7-7 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante che redige e sottoscrive il verbale firmato dal Presidente e dai soci presenti.

7-8 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

7-9 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avvio di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

7-10 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

7-11 Per le deliberazioni di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno 2/3 dei soci ed in seconda la presenza di almeno la metà dei soci in proprio o per delega e il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti degli associati.

I soci possono intervenire oltreché di persona, anche per delega rilasciata ad altro socio; ogni socio non può avere più di 2 (due) deleghe.

7-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento, trasformazione, fusione scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

7-13 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, e/o con altri mezzi di comunicazione (sms, posta elettronica, whatsapp, etc.) almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, garantendo comunque di raggiungere tutti i soci. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

7-14 Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione

7-15 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero; b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- c) approva il regolamento interno dell'Associazione e le sue modifiche tra cui le norme relative ai lavori assembleari;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo e il revisore dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulla ammissione ed esclusione degli associati in secondo grado;
- delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e dallo Statuto e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7-16 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- c) delibera sulla trasformazione, la fusione, scissione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

8-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

8-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 12 (dodici) membri eletti dall'Assemblea tra i soci; rimangono in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili,

8-3 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

La carica di consigliere è gratuita, salvi eventuali rimborsi per le spese sostenute.

8-4 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) Stabilire il programma delle attività sociali, individuando i modi e le forme per attuarlo;
- b) Predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario consuntivo;
- c) Designare i collaboratori preposti alle attività sociali;
- d) Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- f) Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione ad attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e viceversa;
- g) Emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- h) Stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- i) Ogni funzione che lo Statuto o le Leggi non attribuiscono ad altri organi.

8-5 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente quando il Presidente o i due terzi dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

8-6 Le riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei suoi membri, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8-7 Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo degli eletti. I Consiglieri subentrati rimarranno in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti. Se i membri del Direttivo sono meno di tre, in caso di esaurimento della graduatoria si procede con le elezioni.

8-8 Il Consiglio Direttivo deciderà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione ad un ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI. Essa comporta altresì l'obbligo, per il riconoscimento ai fini sportivi, di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti dell'ente di promozione sportiva di affiliazione.

8-9 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

8-10 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

8-11 La sua convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

8-12 Si può prevedere l'intervento al consiglio direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Art. 9 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

9-1 Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente lo sostituisce nelle sue funzioni.

9-2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 10 SEGRETARIO E TESORIERE

10-1 Il Segretario tiene il registro dei soci, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri e coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni di quest'organo.

Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

10-2 Il Tesoriere, che può essere anche il Vicepresidente, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari secondo le direttive nazionali vigenti ed il preventivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del

periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

10-3 I pagamenti effettuati dal Tesoriere devono essere autorizzati dal Presidente.

10-4 In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 11 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

11-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

11-2 La responsabilità della gestione dell'Associazione è assunta solidalmente dal Consiglio Direttivo.

11-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

12-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

11-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

11-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dopo essere stati approvati dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 12 SCIoglimento

12-1 Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio, occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli associati; occorre altresì la nomina di un liquidatore scelto tra i soci oppure tra persone estranee all'Associazione fissandone i suoi poteri.

12-2 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, ripianati gli eventuali debiti, la devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore svolgenti attività sportive analoghe.

Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 14 OBBLIGHI ASSICURATIVI

14-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà in oltre sottoscrivere copertura assicurativa contro terzi.

14-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 NORME APPLICABILI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice civile e relative disposizioni di attuazione oltreché alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI o dal nuovo registro Sport e Salute, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti dell'ente di promozione sportiva di affiliazione.

15-2 La decisione di qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

